

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2316

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAISSAN, BETTIN, ALTERIO, APUZZO, PIERLUIGI CASTAGNETTI,
CULICCHIA, GIUNTELLA, LENTO, MANISCO, MARTUCCI, MAZ-
ZOLA, PIRO, PIVETTI, RENZULLI, SARETTA, SESTERO GIA-
NOTTI, TRAPPOLI, TUFFI**

Modifica all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, recante agevolazioni per i lavoratori genitori di
minore con handicap

Presentata il 1° marzo 1993

SIGNORE COLLEGHE, SIGNORI COLLEGI !
— Con questa proposta di legge si inten-
dono affrontare due diverse questioni
sorte in sede di applicazione dell'articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
(legge-quadro per l'assistenza, l'integra-
zione sociale e i diritti delle persone han-
dicappate), che prevede particolari agevo-
lazioni per le famiglie di minori con *han-
dicap* di particolare gravità.

La prima riguarda la possibilità, ora
negata, di usufruire del diritto al prolun-
gamento del periodo di astensione facolta-
tiva dal lavoro o dei permessi retribuiti
anche da parte del genitore lavoratore
dipendente il cui coniuge sia « non occu-
pato ». Con circolare n. 90543 del 26 giu-
gno 1992, la Presidenza del Consiglio, Di-
partimento della funzione pubblica, affer-
mava: « Il beneficio previsto dal suddetto

primo comma (prolungamento fino a tre
anni del permesso di astensione facolta-
tiva dal lavoro) non compete qualora uno
dei genitori del minore handicappato non
svolga alcuna attività lavorativa ». Per at-
tività lavorativa si esclude che ci si possa
riferire al lavoro ed all'impegno casalingo.
L'esclusione dai benefici in presenza di un
coniuge con mansioni casalinghe com-
porta un'evidente discriminazione, con la
conseguente assunzione, da parte del fami-
liare non lavoratore, dell'intero carico del-
l'assistenza. Si tratta dunque di una situa-
zione da modificare, anche a tutela della
donna spesso costretta a non lavorare pro-
prio a causa dell'obbligo di cura del mi-
nore handicappato grave.

Il secondo intervento intende tutelare
la posizione di particolare aggravio deter-
minata dalla presenza, in uno stesso nu-

cleo familiare, di più persone con *handicap* in situazione di gravità (si tratta di situazioni per fortuna rare, ma proprio per questo meritevoli della più attenta tutela). Si prevede che, in tali casi, alle agevolazioni (tipo di permessi retribuiti: due ore al giorno fino al compimento del terzo anno del bambino, o tre giorni al

mese se il minore ha compiuto i tre anni) possano accedere entrambi i genitori lavoratori, essendo più che raddoppiato il carico di assistenza necessaria.

È un modo, seppur molto parziale, per alleviare il peso di situazioni familiari non molto diffuse ma di eccezionale gravità e pena.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *7-bis.* I benefici di cui al presente articolo competono anche qualora uno dei genitori del minore handicappato non svolga attività lavorativa.

7-ter. Nel caso in cui, nello stesso nucleo familiare, le persone in situazione di gravità da assistere siano più di una, alle agevolazioni di cui al presente articolo possono accedere entrambi i genitori lavoratori dipendenti occupati ».